

Allegato sub "B" al rep. 64726/48287

Articolo 1
Costituzione

E' costituita una fondazione denominata:

"FONDAZIONE CRO AVIANO - ENTE FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE",
con sede in Pordenone, Piazzetta del Portello n. 2.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di beneficenza, ivi comprese l'erogazione in danaro e/o di beni o servizi a sostegno delle attività di interesse generale e/o di persone svantaggiate a norma dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm..

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 2
Scopi

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 37 D.Lgs 117/2017.

Nello specifico, la Fondazione, mediante l'attività filantropica, sostiene la ricerca e lo sviluppo scientifico (art. 5, lett. h, D.Lgs 117/2017), al particolare fine di promuovere le attività del CRO di Aviano.

La Fondazione si propone di:

1. dotare il CRO di Aviano di una ragionevole autonomia finanziaria per assicurare nel tempo la sostenibilità dei suoi programmi medico-scientifici di eccellenza;
2. accreditare sempre più il CRO di Aviano quale luogo di riferimento nelle cure oncologiche in una dimensione nazionale ed internazionale, dotandolo, tra l'altro, di adeguate infrastrutture e strumenti volti alla cura, alla riabilitazione ed al generale benessere psicofisico del malato oncologico e di chi lo assiste;
3. posizionare stabilmente il CRO di Aviano in un network internazionale di eccellenza;
4. formare in modo costante ed ai massimi livelli il personale medico e scientifico del CRO di Aviano, anche valorizzando i giovani laureati del territorio, o tramite il finanziamento di stages del personale del CRO di Aviano in Centri Internazionali di Ricerca e Cura, o finanziando il soggiorno di importanti ricercatori o clinici di livello internazionale che portino specifiche competenze al CRO di

Aviano;

5. promuovere e sostenere i progetti di trasferimento tecnologico derivati da ricerche svolte presso il CRO di Aviano in ambito biomedico, delle tecnologie diagnostiche e terapeutiche e dell'information technology finalizzate al miglioramento dell'erogazione delle cure in oncologia e della qualità di vita dei pazienti.

Allo scopo, la Fondazione:

1. fornisce un sostegno economico costante "aggiuntivo" alle indispensabili risorse pubbliche;
2. dà peso e credibilità ai propri programmi di sviluppo in quanto valutati ed appoggiati da un Comitato Scientifico indipendente;
3. dà peso e visibilità ai propri programmi in quanto promossi dal proprio territorio;
4. effettua un controllo di merito che garantisca il rispetto dei programmi e ne rende conto agli investitori/benefattori.

Articolo 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo i criteri e limiti definiti dal D.M. Lavoro e politiche sociali 19 maggio 2021 n. 107.

E così, tra l'altro, potrà:

- a)** stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b)** amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c)** partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d)** costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutarî;
- e)** promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed

internazionali, i relativi addetti ed il pubblico;

f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'articolo 2;

g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

h) istituire premi e borse di studio;

i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere

j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4

Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 5

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 6

Patrimonio e principi di gestione

Il patrimonio della Fondazione è fissato in Euro 30.000 (trentamila) e non può essere inferiore al patrimonio minimo previsto dal D.Lgs. n. 117 del 2017 e ss.mm.ii.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da terzi;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e

contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

Ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs 117/2017, la Fondazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione:

- il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima; a tale scopo, il Consiglio di Amministrazione adotta il metodo della programmazione annuale ed approva un documento di indirizzo;

- la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto delle Linee guida stabilite ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

- le erogazioni sono destinate al sostegno delle progettualità e delle attività che la Fondazione finanzia e realizza in conformità ai suoi scopi; le erogazioni avvengono sia in denaro, sia mediante la messa a disposizione - nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente - di beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o delle attività di interesse generale perseguite.

Articolo 7

Fondo di gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore e da terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Articolo 8

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il

Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro, ovvero all'importo tempo per tempo fissato dalla legge, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi dettati dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili, nonché i principi contabili nazionali ed internazionali statuiti per il settore. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 9

Fondatori

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore Promotore
- Fondatori Sostenitori.

Possono ottenere la qualifica di Fondatori Sostenitori, nominati tali con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e/o giuridiche, singole o associate, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali e servizi, ovvero mediante contributi in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

Si applica l'art. 23 del D.Lgs 117/2017, in quanto compatibile.

L'esclusione dei Fondatori Sostenitori è ammessa per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui:

- * inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- * condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con gli altri membri della Fondazione.

L'esclusione è decisa dagli altri Fondatori, all'unanimità.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti

motivi:

- * estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- * apertura di procedure di liquidazione;
- * fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori Sostenitori possono, in ogni momento, con lettera trasmessa al Presidente, rinunciare alla loro qualità, cessando di far parte della Fondazione e dei suoi Organi, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore Promotore Confindustria Alto Adriatico non può essere escluso dalla Fondazione.

Articolo 10

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- il Responsabile dell'Audit;
- l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche devono considerarsi gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute per l'espletamento dell'incarico, e fatto salvo un compenso per incarichi relativi ad attività connesse alla carica, il tutto entro i limiti di cui all'art. 8, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 117 del 2017.

Eventuali comitati, commissioni ovvero direttori di settore od attività, cui verranno conferiti speciali incarichi, previa determinazione delle attribuzioni, della durata e del numero di membri, potranno essere nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di individuare particolari categorie di Sostenitori della Fondazione, in funzione dei meriti e dei contributi da ciascuno offerti, e così, a titolo d'esempio, Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Benemeriti, ed altre.

Articolo 11

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da cinque a sette membri, secondo il numero deciso al momento della nomina.

La sua composizione sarà la seguente:

- a) la minoranza dei membri sarà nominata dal Fondatore Promotore Confindustria Alto Adriatico, tra i quali il Presidente della Fondazione;
- b) la maggioranza dei membri sarà nominata dai Fondatori Sostenitori.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto,

l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per cinque esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed è rieleggibile.

Qualora uno o più consiglieri decadessero dalla carica, il Fondatore che li ha nominati procederà alla loro sostituzione; i soggetti così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato degli altri Consiglieri.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.

Articolo 12

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutte le competenze che lo Statuto non attribuisce specificamente agli altri organi della Fondazione. In particolare, e salve le attribuzioni previste da altre norme del presente statuto, il Consiglio:

- 1) approva le linee generali di attività della Fondazione;
- 2) approva il bilancio;
- 3) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;
- 4) determina le articolazioni organizzative dell'attività della Fondazione e nomina, su proposta formulata dal Presidente, i relativi responsabili;
- 5) istituisce il Comitato Scientifico, determinandone numero dei membri, compiti, cariche, durata nella carica e modalità di funzionamento;
- 6) delibera le modifiche allo statuto;
- 7) approva e modifica eventuali regolamenti interni;
- 8) può conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- 9) delibera lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente statuto;
- 10) può istituire categorie di Partecipanti della Fondazione, determinandone con apposito regolamento le qualifiche, le prerogative, i requisiti, le modalità di ammissione;
- 11) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.

Articolo 13

Convocazione e quorum

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di

propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; in quest'ultimo caso, ed in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà l'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche fuori dal Comune dove ha sede la fondazione, purché in uno dei paesi membri dell'Unione Europea, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere, l'organo di controllo o uno dei Fondatori.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della seduta. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, in prima convocazione, con la partecipazione della maggioranza dei suoi membri in carica; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; se il consiglio è composto da più di due membri, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Consigliere più anziano d'età.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Articolo 14

Il Presidente

Il Presidente svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni del Consiglio stesso ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza

del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data della avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza della Fondazione spetta ad un Vice Presidente indicato dal Presidente.

Il Presidente nomina il Responsabile dell'Audit.

La rappresentanza della Fondazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 15

Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è organo di indirizzo dell'attività scientifica della Fondazione e presta consulenza al Presidente e al Consiglio di Amministrazione, esprimendo pareri e proposte.

Il Comitato Scientifico è composto da un numero di almeno 3 (tre) persone. I membri del Comitato Scientifico sono nominati per una durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione tra esperti di alta e riconosciuta competenza nelle aree scientifiche ove prevalentemente insistono le attività della Fondazione.

Il Presidente del Comitato Scientifico convoca riunioni a carattere generale o speciale secondo che l'oggetto investa questioni di rilevanza complessiva o di specifica area scientifica. Esso può essere chiamato a partecipare senza diritto di voto al Consiglio di Amministrazione.

Le modalità di funzionamento del Comitato Scientifico sono descritte in un Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato scientifico può essere richiesto di pareri su questioni specifiche dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare uno o più membri del Comitato Scientifico.

In caso di revoca o decadenza di un membro del Comitato Scientifico, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere prontamente alla nomina di un nuovo membro.

Articolo 16

Il Responsabile dell'Audit

Il Responsabile dell'Audit è nominato dal Presidente ed ha i seguenti compiti:

1) supporta il Consiglio di Amministrazione nel controllo di merito a garanzia del rispetto dei programmi della Fondazione;

2) opera in funzione preventiva e di controllo al fine di scongiurare il verificarsi di frodi od errori, assicurando nel contempo la trasparenza e la correttezza dei meccanismi di raccolta dei fondi;

3) assicura la coerenza tra la raccolta dei fondi e la loro destinazione in relazione ai programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 **Organo di Controllo e** **Revisione dei Conti**

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione deve nominare un organo di controllo, composto da tre membri effettivi e due supplenti, così nominati dai Fondatori:

a) due membri, di cui un Sindaco Effettivo e un Sindaco Supplente saranno nominati dal Fondatore Confindustria Alto Adriatico, tra i quali il Presidente dell'Organo di Controllo;

b) tre membri saranno nominati agli altri Fondatori, di comune accordo.

I membri restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e sono rieleggibili per un secondo mandato.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. Civ. e dovranno avere la qualifica di Revisori Legali dei Conti e, nei casi previsti dalla legge, eserciteranno la Revisione Legale dei Conti.

I membri dell'Organo di Controllo sono in ogni caso rieleggibili per un secondo mandato.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un membro effettivo, gli subentra il membro supplente più anziano di età.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

L'organo di controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del

d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo deve assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

Modificazioni dello statuto

Le modificazioni al presente statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza della metà più uno dei suoi membri, sentito il parere favorevole dei Fondatori.

La trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 octies, comma 4, cod. civ., può essere disposta purché soci della società siano enti non lucrativi.

Articolo 19

Scioglimento

Lo scioglimento della Fondazione per qualunque causa e la devoluzione del suo patrimonio saranno decisi dal Consiglio di amministrazione, con delibera da adottarsi con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti in carica e sentito il parere dell'Organo di Controllo.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera di scioglimento.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del CTS.

I beni affidati in concessione d'uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa torneranno nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 20

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto,

si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di fondazioni.